

COMUNE DI CODOGNE'

PROVINCIA DI TREVISO

REPUBBLICA ITALIANA

MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DELLA EX CASERMA MASET, SITA IN VIA GIANNINO ANCILLOTTO, MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.

L'anno 2020, il giorno ... del mese di novembre (.....) nella residenza municipale, tra i signori:

-, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Responsabile del 3° Servizio - Area Tecnica del Comune di Codognè, che stipula in presente atto ed agisce ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00 e del provvedimento del Sindaco n. del, in nome e per conto del Comune di Codognè (C.F. 82002570263), d'ora in avanti indicato con il termine "Comune";

-, nato a il e residente in, via n. in qualità di della ditta, con sede in, via C.F. P.IVA, n. REA C.C.I.A.A., d'ora in avanti indicato con il termine "Sponsor"

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.04.2006 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. del l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Responsabile del 3° Servizio – Area tecnica di procedere mediante ricerca di sponsor ai quali affidare la manutenzione ordinaria e la valorizzazione delle aree a verde pubblico della ex caserma "Pietro Maset", sita in Codognè, Via Giannino Ancillotto e contestualmente ha approvato l'avviso pubblico di ricerca sponsor ed i relativi allegati;

- a seguito dell'espletamento della suddetta ricerca ad evidenza pubblica è/sono pervenute n. ... manifestazion... di interesse propost .. da
- visto l'art. 12 della Legge 241/1990;
- ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. L'affido del servizio di manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree a verde pubblico della ex caserma Pietro Maset si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni contenuti nel presente contratto di sponsorizzazione.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e la valorizzazione delle aree a verde pubblico della ex caserma Pietro Maset, di proprietà del Comune di Codognè, catastalmente identificate al Catasto terreni Foglio – 13 (Sez. B – Fg. 5) – particella 624 (parte), come meglio evidenziata nella planimetria allegata (Allegato A) e di seguito definita, per brevità, "area verde", in modo da perseguire l'interesse pubblico alla conservazione di un bene del demanio comunale, acquisendo servizi del settore privato senza oneri per l'Amministrazione e, quindi, a "costo zero".

ART. 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

L'assunzione della gestione di cui alla presente convenzione implica, in capo allo Sponsor, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano sia nella fase di realizzazione del progetto di valorizzazione che in quella di manutenzione dell'area verde.

Per tutto il periodo di validità del presente contratto lo Sponsor si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, la sistemazione e manutenzione dell'area verde; **gli interventi saranno quelli dettagliati in seguito, in conformità al programma degli interventi concordati con l'Amministrazione e previsti nella proposta di sponsorizzazione.**

Lo Sponsor, in fase di esecuzione del progetto di valorizzazione e di manutenzione dell'area verde:

- a) qualora non esegua direttamente le opere proposte dovrà avvalersi di personale tecnico qualificato in relazione agli interventi da realizzare; in particolare si specifica che in caso di realizzazione di lavori che richiedano un'organizzazione tecnica di impresa, ovvero di interventi specialistici

(cartellonistica, ecc.) la qualificazione dei soggetti esecutori dovrà essere comprovata a norma di legge, e/o certificata dal D.L. iscritto nell'apposito albo professionale.

b) assume tutte le spese per la sistemazione, manutenzione, fornitura, installazione, cura dello spazio interessato eventualmente con essenze arbustive, essenze floreali, numero cartelli pubblicitari, ecc., di seguito dettagliate:

• **Muro di cinta con sviluppo lungo la capezzagna d'accesso all'area verde.**

Lo Sponsor dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia dalla vegetazione arbustiva e rampicante presente al piede e sul muro di cinta della recinzione lato ovest del compendio immobiliare.

• **Vegetazione arbustiva ed arborea dell'area verde / nuove piantumazioni di essenze floreali.**

Lo Sponsor dovrà provvedere alla selezione, alla potatura ed alla pulizia delle specie arbustive ed arboree esistenti nella porzione di area sopra citata, privilegiando quelle in buona salute e con un buon impalcato, non a rischio di schianto al suolo, senza provvedere ad alcun nuovo impianto di alberi ed arbusti. E' consentita, invece, l'eventuale realizzazione di aiuole con piantumazione di piante annuali o erbacee perenni e l'impianto di bulbose ai piedi degli esemplari arborei di maggiori dimensioni;

Lo Sponsor dovrà altresì provvedere alle periodiche operazioni di sfalcio dell'erba quantificate in n. 5 interventi annui, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale, operazioni distribuite sull'intera area e fatte salve alcune porzioni di quest'ultima, di forma regolare, da mantenere a prato stabile al fine di valorizzare la flora autoctona. Gli interventi di sfalcio e dovranno essere eseguiti con rasaerba per tappeti erbosi dotati di raccoglitore e con finitura manuale nei punti non raggiungibili dai mezzi meccanici; l'intervento comprenderà la raccolta del materiale di risulta.

Eventuali potature, spollonature, raccolta delle foglie laddove necessario e per un numero di volte adeguate al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche. Tutti gli interventi di manutenzione consisteranno nella valorizzazione e manutenzione in stato decoroso dell'area verde.

Qualora gli interventi vengano affidati a terzi, dovrà trattarsi di ditte

specializzate nel settore florovivaistico o di cura e manutenzione del verde, con personale in regola con le norme assicurative e previdenziali, in grado di garantire scrupolosamente l'osservanza ed il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, munite altresì di opportuna polizza di responsabilità civile per danni a cose e persone; è inoltre compreso l'onere per la predisposizione;

Si precisa che durante gli interventi di manutenzione dell'area verde, gli interventi dovranno essere regolarmente segnalati mediante la collocazione di necessaria segnaletica, ovvero avvisi e dovranno essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Impresa esecutrice inoltre è tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; inoltre la stessa sarà l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori.

I lavori di cui al presente Contratto presente dovranno obbligatoriamente essere realizzati da personale qualificato operante nel settore della gestione del verde, sia in fase di realizzazione dei lavori di miglioramento che di manutenzione dell'area verde.

Qualora lo Sponsor non provveda nei termini pattuiti alla manutenzione dell'area assegnata, il Comune previo preavviso a provvedere entro dieci giorni da comunicare a mezzo PEC o raccomandata A/R, procederà alla revoca dell'assegnazione.

Si specifica che le operazioni di selezione delle essenze arbustive ed arboree relative alla prima fase di valorizzazione, comprensive di un primo intervento di sfalcio dell'area dovranno essere concluse, pena la risoluzione unilaterale da parte del Comune, entro due mesi dalla firma del presente contratto di sponsorizzazione;

c) assume tutte le spese per l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie ed obbligatorie per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette alla gestione ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'assegnatario, sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque vertenza nel merito.

Lo Sponsor potrà gestire la manutenzione con proprio personale o affidarsi a imprese qualificate nel settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune, della corretta e puntuale

esecuzione della manutenzione dell'area in questione, facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro ed, in particolare, alle norme vigenti in materia per eventuali lavori da eseguirsi "in quota".

Inoltre, lo Sponsor prende atto che:

- è fatto divieto di cessione, anche se parziale, del contratto e di destinazione delle aree ad usi diversi;
- tutte le spese contrattuali derivante dal rapporto stipulato con l'Amministrazione sono a carico dello Sponsor;
- le spese relative al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, qualora dovuta per i cartelli installati sono a carico dello Sponsor;
- è fatto divieto assoluto di approvvigionarsi da fonti idriche ed elettriche comunali presenti e/o in prossimità dell'area verde. Qualora sia prevista illuminazione, è preferibile l'impiego di faretti alimentati ad energia solare. Lo Sponsor si impegna a provvedere, a proprie spese, al reperimento dell'acqua per eventuali operazioni di irrigazione.

d) ai sensi dell'art. 12 del vigente *Regolamento per la disciplina e la gestione di sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione* è fatto divieto assoluto di effettuare sponsorizzazioni da parte di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o di dubbia moralità, ovvero pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, materiale pornografico e a sfondo sessuale, od ancora contenente messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.

e) Sono altresì espressamente escluse la pubblicità diretta o collegata incentivante il gioco d'azzardo, il consumo di prodotti alcolici, farmaceutici, le proposte di sponsorizzazione che, a giudizio insindacabile del Comune di Codognè possano ritenersi inidonee o in conflitto con le linee dell'attività istituzionale dell'Amministrazione ed altre forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente.

f) l'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

g) alla scadenza dei termini della concessione i cartelli pubblicitari dovranno essere rimosse a cura e spese dello Sponsor, ripristinando la soluzione antecedente, al fine di non gravare il Comune di Codognè di maggiori costi legati alla manutenzione di opere e / o piantumazioni particolari.

Lo Sponsor è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicurativa, una

polizza di assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile, con riferimento alla figura del concessionario; sono in ogni caso applicabili gli articoli 1588 e 1590 del Codice Civile.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Codognè, in qualità di Sponsee, si impegna a consentire che l'attività di valorizzazione e manutenzione dell'area verde, posta in essere dallo Sponsor, venga comunicata tramite i mezzi di comunicazione, ossia tramite installazione di cartelli che pubblicizzano lo Sponsor, da collocare nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale poste in prossimità dell'area oggetto di manutenzione.

I cartelli di sponsorizzazione presenti su zone non conformi a quanto stabilito nel presente contratto saranno rimossi con onere a carico del contraente. La collocazione dei cartelli di sponsorizzazione deve garantire la visibilità dell'accesso su Via Giannino Ancillotto e non creare confusione o interferenze all'utente della strada. Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo, duraturo, resistente all'acqua e che, ad eventuale impatto, non opponga resistenza al veicolo. Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale su Via Giannino Ancillotto.

Parimenti, lo Sponsee inserirà nel proprio sito web l'immagine dell'area verde sponsorizzata associando il nome/marchio/logo/ attività o prodotto dello sponsor per tutta la durata del contratto.

Tali forme di pubblicità verranno concordate con il soggetto aggiudicatario; esse, tuttavia, non potranno contenere alcuna forma di pubblicità diretta (frasi, slogan, indirizzi), ma esclusivamente il nome e/o il logo dello sponsor.

ART. 5 – ULTERIORI DISPOSIZIONI A CARICO DEL COMUNE E DELLO SPONSOR

Qualora lo Sponsor intenda installare dei pannelli di comunicazione nel muro di cinta lato ovest del compendio immobiliare, ovvero in posizione visibile da Via Giannino Ancillotto (S.P. n. 43 "di Orsago"), l'operazione è subordinata al rilascio del nulla-osta al posizionamento dei pannelli di comunicazione da parte della Provincia di Treviso ed all'ottemperanza delle disposizioni impartite dalla medesima; il numero e la tipologia dei cartelli, nello specifico, saranno definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 80 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Il Comune di Codognè tramite i propri competenti uffici, autorizzerà, sulla scorta del predetto nulla-osta provinciale, il posizionamento dei pannelli di comunicazione solo a fronte di presentazione da parte dello

Sponsor di specifico progetto avente le caratteristiche indicate nel successivo art. 5. Parimenti il Comune dovrà autorizzare opere da realizzarsi all'interno dell'area verde che non consistano nei semplici mantenimento e cura del tappeto erboso e iscrizioni tramite composizioni floreali, bensì sistemazioni all'interno dell'area verde di particolari elementi di arredo, manufatti e quant'altro ritenuto necessario.

L'atto autorizzativo verrà rilasciato dal Comune a seguito dell'inoltro da parte dello Sponsor della documentazione tecnica, completa di tutte le specifiche richieste.

Si specifica che l'area oggetto del presente contratto, come sopra catastalmente identificata, conserverà l'uso pubblico e resterà insindacabilmente ed in ogni caso fruibile al pubblico ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo riterrà necessario.

ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI

Potranno essere installati esclusivamente segnali informativi orizzontali delle dimensioni massime di cm. 100 x 30 posti ad un'altezza da terra non superiore a 20 cm, costituiti da materiale non rifrangente e indicativamente con la scritta "Comune di Codognè - area verde curata da.....".

è prevista l'installazione di numero..... segnali così collocati:

-

-

-

Si specifica ad ogni buon fine che eventuali forme pubblicitarie lungo la S.P. n. 43 "di Orsago", Via Giannino Ancillotto, o in vista della stessa dovranno essere autorizzate dal competente Ufficio Concessioni Provinciale su specifica istanza. I relativi corrispettivi dovranno essere versati alla Provincia in base a quanto stabilito con Decreto del Presidente n. 167 prot. n. 56576 del 10.09.2019, relativamente all'anno 2020 e dai successivi aggiornamenti. I cartelli pubblicitari dovranno rispettare quanto previsto dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.

ART. 7 – DURATA

Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è soggetto a rinnovo per ulteriori anni tre, su richiesta espressa dello Sponsor da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza e

con il consenso espresso del Comune a seguito di valutazione della convenienza economica e della persistenza dell'interesse pubblico.

Le parti si impegnano, almeno tre mesi prima della scadenza naturale del triennio, a valutare l'opportunità, in base ai risultati ottenuti, di rinnovare il presente contratto. In caso positivo, si procederà con la sottoscrizione di un ulteriore contratto.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità del Comune di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per ragioni di pubblica utilità, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell'atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte dello Sponsor.

Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione del rapporto per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 8 – VIGILANZA, CONTROLLI, VARIAZIONI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ufficio tecnico comunale con l'eventuale ausilio della Polizia Locale municipale, ognuno per le proprie competenze, effettueranno la vigilanza ed il controllo sulla gestione dello Sponsor.

La gestione, derivandone salute e sicurezza pubblica, decoro e buona immagine del Comune, sono, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione l'assegnatario-Sponsor potrà sospenderla.

Qualora il Comune dovesse riscontrare che l'area non è mantenuta secondo gli impegni di cui al contratto, provvederà a sollecitare lo Sponsor per iscritto ad adempiere alle proprie obbligazioni entro e non oltre cinque giorni. Qualora lo stesso non dovesse provvedere ad adempiere agli impegni ed obblighi contrattuali, nonostante il sollecito scritto di cui sopra, il Comune potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, del contratto di Sponsorizzazione. In tal caso il contratto si intenderà risolto e lo Sponsor è tenuto ad ottemperare alle richieste del Comune (ripristino totale o parziale dello status quo ante dell'area, rimozione cartelli o altro) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio alle rimozioni ed al ripristino dell'area addebitandone le spese allo Sponsor. L'Amministrazione può, specificandone le motivazioni, interrompere la gestione con effetto dal 1° mese successivo all'adozione dell'atto, anche per motivi di pubblica utilità.

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve

essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

ART. 9 GARANZIE

- a) Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente il Comune, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.
- b) Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevato il Comune da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.
- c) Lo Sponsor dichiara di aver sottoscritto specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all'intervento, nonché a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 10 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE -DISCIPLINA FISCALE

Il valore del contratto di sponsorizzazione è stabilito in €, di cui € per corrispettivo ed € per IVA.

Lo Sponsor provvederà a fatturare annualmente al Comune la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria o di valorizzazione dell'area verde che risultano pari ad €, di cui € per corrispettivo ed € per IVA

Il Comune, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.

Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti (Art. 17ter D.P.R. 633/1972) lo Sponsor dovrà corrispondere al Comune l'importo dell'IVA, mentre il Comune dovrà riconoscere l'I.V.A. all'Agenzia delle Entrate, con le modalità di legge.

Lo sponsor provvederà entro il 30 novembre di ogni anno ad emettere fattura elettronica per gli interventi eseguiti, sulla base alla rendicontazione e documentazione relativa alle somme spese e corredata da documentazione fotografica circa gli interventi eseguiti.

ART. 12 - SPESE DI STIPULA E ASPETTI FISCALI

Poiché le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso verrà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.

Sono a carico dello sponsor le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti all'accordo di sponsorizzazione, imposte sulla pubblicità. Trattandosi di servizio soggetto a IVA, ai fini fiscali troveranno applicazione le espresse previsioni in materia, contenute nelle normative di riferimento, con modalità di fatturazione disciplinate a cura dei competenti uffici comunali.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Lo Sponsor dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Codognè adottato ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n. 62. e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni di tali obblighi, il Responsabile del Servizio competente, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento di ulteriori eventuali danni, anche all'immagine.

ART.13 - DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/16 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, informa lo Sponsor che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente ai fini della conclusione e della esecuzione del medesimo nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

ART. 14 – NORMA FINALE - CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme vigenti: Codice Civile, Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e relativo regolamento di attuazione DPR 495/92) e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento Edilizio Comunale, ulteriori strumenti comunali e provinciali di pianificazione del territorio.

Eventuali cause che non possano essere risolte in via amministrativa saranno attribuite alla competenza del foro di Treviso.

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti, previa lettura di ogni clausola e loro integrale rilettura, dichiarano espressamente di approvarle.

Lì

Per IL COMUNE:

Per LO SPONSOR: :

ESTRATTO CATASTALE



ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA INTERESSATA ALLA VALORIZZAZIONE



